

IL DIBATTITO SULLA AMMISSIBILITÀ DELLA PERIZIA E DELLA CONSULENZA CRIMINOLOGICA NEL PROCESSO PENALE

ILARIO GIANNINI *

È noto come nella vigente disciplina del processo penale, l'uso della perizia criminologica è consentito solo nella fase dell'esecuzione, in forza del dettato dell'art. 220 comma 2 c.p.p. che dispone: «salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche». La norma costituisce riproposizione di quanto in termini analoghi aveva già disposto l'art. 314 c.p.p. previgente.

Il codice penale del 1930 ha posto in notevole rilievo la valutazione della personalità dell'autore del reato, dedicando un intero titolo al reo e soprattutto indicando la capacità a delinquere del colpevole (desunta dal carattere del reo, dai suoi precedenti penali e giudiziari, dalla sua condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato ed infine dalle condizioni di vita individuale) tra i parametri di cui il giudice deve tener conto ai sensi dell'art. 133 nella determinazione della pena ed altresì, in forza del richiamo effettuato dall'art. 203, nell'accertamento della pericolosità sociale.

Tuttavia il codice di procedura dell'epoca, in apparente contrasto con tale impostazione, ha posto un grave limite all'esame della personalità dell'imputato, sotto il profilo dell'impossibilità di ricorrere per tale indagine allo strumento della perizia (PISAPIA, 1980).

La rigida posizione di sfavore verso l'istituto della perizia criminologica ha poi subito, nel corso del tempo, una serie di ripensamenti.

* Dottore in giurisprudenza - Università di Firenze, iscritto nel registro degli avvocati praticanti abilitati al patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.

La prima timida apertura verso l'utilizzazione della perizia psicologica sull'imputato si ha con il R.D.L. 20/7/34 n. 1404, istitutivo del Tribunale per i Minorenni, che all'art. 11 prevedeva la possibilità di «assumere informazioni e sentire pareri di tecnici senza alcuna formalità di procedura, quando si tratta di determinare la personalità del minore e le cause della sua irregolare condotta»; in tal caso è stata la particolare situazione di soggetto in età evolutiva e la natura più accentuatamente rieducativa della pena per il minore che hanno indotto il legislatore a rimuovere ogni divieto oggettivo di perizia. Con l'Ord. Penit. del 1975 poi è stata introdotta, nella fase dell'esecuzione, un'indagine psicologica sulla personalità in via generalizzata, prevedendo un'osservazione scientifica della personalità dei condannati e degli internati finalizzata alla realizzazione di un trattamento individualizzato (CARNEVALE-MENNA-COLAGRECO, 1995).

La giurisprudenza di merito ha cercato di estromettere dall'ordinamento il divieto di perizia criminologica, sollevando più volte questioni di legittimità costituzionale. In primo luogo nei confronti dell'art. 27 comma 2 Cost., prospettando tale divieto come contrastante con il principio della finalità rieducativa della pena in quanto, vietando all'autorità giudiziaria di avvalersi dell'apporto conoscitivo di esperti, non consentirebbe al giudice di espletare il compito che gli è sollecitato dalla norma costituzionale, precisando che, essendo menzionato il carattere del reo tra gli indici di cui all'art. 133 c.p., una tale valutazione, se lasciata al giudice, non potrebbe che essere frutto di intuizioni personali dello stesso. In secondo luogo è stato prospettato un contrasto con gli art. 24 e 3 Cost. per violazione dei diritti di inviolabilità della difesa e di uguaglianza, dal momento che il divieto in questione può finire col negare all'imputato il diritto di difendersi dimostrando fatti a lui favorevoli, mentre un trattamento irragionevolmente differenziato veniva ravvisato tra imputati minorenni e maggiorenni, dal momento che in base al R.D.L. 1404/1934 era permessa un'indagine peritale avente ad oggetto la personalità biopsichica dell'imputato minorenne, preclusa invece per i maggiorenni, a fronte di una finalità rieducativa della pena prevista dalla Costituzione senza discriminazione alcuna per motivi di età.

La Corte Costituzionale tuttavia si è sempre espressa per la legittimità del divieto posto dall'art. 220 comma 2 c.p.p. Tuttavia, recependo il disagio degli operatori giudiziari, ha più

volte invitato il legislatore a superare la diffidenza verso la perizia psicologica⁽¹⁾.

L'invito espresso dalla Corte, assieme ai timori per le conseguenze derivanti da troppo facili intuizioni dei giudici in tema di valutazioni personalologiche sull'imputato ed alla constatazione che, comunque, la perizia psicologica rischia di entrare nel processo penale attraverso quella psichiatrica (BISIO, 1977: 524)⁽²⁾, nonché il proliferare di studi e scuole criminologiche che reclamavano un loro spazio nel processo penale sono stati indicati tra i fattori che spinsero il legislatore ad aprire le porte del processo penale anche alla perizia criminologica nelle leggi-delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (CARNEVALE-MENNA-COLAGRECO, 1995).

Nella prima legge-delega (l. n. 108/1974), alla direttiva 9 si prevedeva la necessità di un «effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato ed acquisizione in ogni stato e grado del giudizio di merito ed in contraddittorio di elementi che consentono una compiuta conoscenza del soggetto con esclusione di informazioni generiche e di voci correnti», mentre nella direttiva 19 si prevedeva il «riordinamento dell'istituto peritale, con particolare riferimento alla perizia medico-legale, psichiatrica e criminologica, assicurando la massima competenza tecnica e scientifica dei periti, nonché, nei congrui casi, l'interdisciplinarietà della ricerca peritale e la collegialità dell'organo a cui è affidata la perizia»; tale orientamento veniva ribadito dalla direttiva 79 che prevedeva la «giurisdizionalizzazione dei procedimenti concernenti la modificazione e l'esecuzione della pena e l'applicazione delle misure di sicurezza, con la garanzia del contraddittorio», insistendo sull'esigenza di un «effettivo giudizio sulla pericolosità» dell'imputato o del condannato. Così il progetto preliminare del nuovo codice di procedura del 1978 ribaltava totalmente la disposizione del-

(1) C. Cost. 124/1970 e 179/1973: la Corte non mancò infatti di rilevare come la disposizione dell'art. 314 comma 2 c.p.p. era stata dettata «da criteri di sospetto sulla scienza psicologica» e sollevava qualche dubbio sulla sufficiente preparazione dei giudici a risolvere i problemi posti dall'art. 133 c.p. «soprattutto se realisticamente si consideri che né la formazione universitaria, né il modo di reclutamento del giudice italiano richiedono l'«accertamento della benché minima conoscenza di una scienza ... quale la psicologia».

(2) L'Autore citato fa notare come «la perizia psichiatrica non può dissociarsi dalla perizia psicologica dal momento che in ogni perizia psichiatrica ad esito negativo deve pur sempre farsi capo ad una semplice perizia psicologica».

l'art. 314 comma 2 c.p.p. previgente, stabilendo all'art. 209 comma 2 che «ai fini del giudizio sulla personalità e pericolosità, la perizia può avere per oggetto la personalità dell'imputato anche in ordine alle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche» e all'art. 212 che «le perizie relative a quesiti medico-legali sono affidate a medici specialisti ovvero a sanitari che svolgono in modo continuativo attività medico-legali in istituti universitari o ospedalieri o nei centri penitenziari di osservazione. Le perizie relative a quesiti di natura psichiatrica sono affidate ad un medico specialista in psichiatria, congiuntamente, se necessario, ad uno specialista in medicina legale o ad un medico specialista in psicologia o criminologia. Le perizie relative ai quesiti sulla personalità sono affidate a specialisti in criminologia ovvero ad un medico specialista in psichiatria o psicologia» (DE FAZIO, 1981)⁽³⁾.

All'art. 518 si prevedeva poi che «quando esistono prove sufficienti per dichiarare l'imputato autore del fatto, ed è necessario approfondire l'indagine sulla sua personalità, il giudice può ordinare che il dibattimento sia riaperto al fine di procedere a perizia criminologica», disposizione con cui sembra volersi delimitare l'ambito di applicazione dell'istituto, per evitarne l'uso generalizzato, ad un momento successivo alla raggiunta prova della commissione del fatto.

Tale disposizione non impediva che una perizia criminologica dell'imputato venisse disposta prima di tale momento, ma esprimeva la preoccupazione di evitare un ricorso generalizzato a tale strumento di indagine (PISAPIA, 1980; CORSARO-PIRONE, 1980).

Alla fine della fase dibattimentale infatti i risultati dell'indagine potrebbero essere utilizzati solo per la commisurazione della pena e per l'eventuale dichiarazione di pericolosità sociale con relativa applicazione della misura di sicurezza. «La perizia criminologica viene così ad affiancarsi a quella psichiatrica

⁽³⁾ L'Autore citato, alla proposta di sostituire le parole «medico specialista in criminologia» con «criminologo clinico», osservava come ciò fosse da evitare perché avrebbe potuto rivelarsi fonte di equivoci, dato che lo statuto unificato e conforme alle norme della C.E. sulle scuole di specializzazione in criminologia prevede due corsi entrambi di durata triennale che confluiscono entrambi nella qualifica unitaria di specialista in criminologia clinica, pertanto suddetta qualifica comprenderebbe anche specialisti non medici, in particolare: un indirizzo medico-psicologico e psichiatrico forense per i laureati in medicina e chirurgia; un indirizzo socio-psicologico per i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, pedagogia, psicologia, lettere e filosofia.

onde consentire, in aggiunta alle valutazioni proprie di quest'ultima concernenti l'imputabilità e la pericolosità in campo psicopatologico, l'accertamento e la valutazione della personalità e della pericolosità» (DE FAZIO-LUBERTO-GALLIANI, 1982).

Un punto di tale progetto che è stato oggetto di molte critiche è quello dell'individuazione del perito professionalmente idoneo ad espletare la perizia criminologica: «il progetto parla di "specialisti in criminologia" senza precisare se possano essere medici, giuristi, psicologi, sociologi, assistenti sociali, ovvero di specialisti in psichiatria o psicologia», in proposito si sono avute perplessità «giacché quell'"ovvero" starebbe ad indicare che i ruoli di specialista in psichiatria o in psicologia sono intercambiabili col ruolo di specialista in criminologia», cosa che ci sembra molto diversa (PARADISO, 1982).

Gian Domenico Pisapia, che ha presieduto la commissione che ha dato vita al progetto preliminare di codice di procedura del 1978, rileva come vi sia un «singolare conflitto positivo di competenza» tra psicologi e criminologi che rivendicano il diritto-dovere di occuparsi della perizia criminologica, conflitto ancora più complesso ove si considerino i diversi indirizzi che caratterizzano gli studi criminologici: clinico, psicologico, sociologico, etc. (PISAPIA, 1980).

La seconda legge-delega (l. n. 81/1987) segna invece una regressione rispetto al precedente progetto: la direttiva n. 10 prevedeva infatti il «riordinamento dell'istituto della perizia, assicurando la più idonea competenza tecnica e scientifica dei periti nonché, nei congrui casi, l'interdisciplinarietà della ricerca peritale e la collegialità dell'organo cui è affidata la perizia», senza fare cenno al giudizio sulla personalità, ai vari tipi di perizia ed alle qualità psichiche indipendenti da condizioni patologiche cui si accennava nella precedente legge-delega.

Il risultato è stato una disciplina della perizia, nel codice attualmente vigente, sostanzialmente non differente da quella contenuta nel codice del 1930: nell'art. 220 comma 2 viene così riproposto il divieto contemplato dall'art. 314 comma 2 c.p.p. abrogato con l'unica apertura costituita dall'ammissibilità della perizia sulla personalità del reo ai soli fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza. Le ragioni di una tale inversione di tendenza sembrano potersi ricondurre ad un «ripensamento sull'opportunità dell'introduzione di un'indagine sulla personalità biopsichica dell'imputato nella fase della cognizione» dovuta alla considerazione che in questa fase il giudice procede all'accertamento di un'ipotizzata responsabilità

e quindi «l'anticipazione del giudizio sulla personalità rispetto a quello sulla responsabilità potrebbe favorire il prevalere di veri e propri pregiudizi *contra rerum* dell'autorità giudiziaria» (CARNEVALE-MENNA-COLAGRECO, 1995).

Con la migliore dottrina deve concludersi che il divieto ex art. 220 comma 2 c.p.p. vada inteso non tanto «come frutto di un diffuso pregiudizio nei riguardi della psicologia, ma piuttosto come il risultato di un'impostazione culturale che vede nell'indagine criminologica un pericolo per i diritti costituzionali dell'accusato», essendo la perizia criminologica ammessa con riguardo alle eventuali esigenze dell'esecuzione della pena e della misura di sicurezza (FORTUNA, 1991).

Di regola nell'espletamento di una perizia il soggetto viene intrattenuto in un "colloquio clinico" e sottoposto a varie forme di test che, mentre da un lato aiutano a misurare il quoziente intellettivo, dall'altro lato portano a conoscenza del perito fatti e circostanze che possono influire, sia pure indirettamente, ma talora in modo determinante, sul giudizio di colpevolezza dell'imputato; ciò soprattutto quando tra perito ed imputato si stabilisce quel rapporto di fiducia che sotto il profilo clinico è certamente utile, ma diventa difficile da gestire quando il rapporto si inserisce in una vicenda processuale. Può sorgere il pericolo che il perito riferisca o, anche indirettamente, tenga conto nella sua relazione, di fatti o circostanze che possono involontariamente influenzare il giudice nella valutazione della responsabilità dell'imputato (CALABRIA, 1990)⁽⁴⁾.

Per evitare tale inconveniente nell'art. 221 del progetto del 1978 si prevedeva che gli elementi acquisiti dal perito in base al colloquio con l'imputato «non possono essere utilizzati ai fini della decisione sull'esistenza del reato o sulla sua commissione ad opera dell'imputato». Ma è facile capire come tale cautela, non sempre può essere sufficiente ad evitare l'inconveniente lamentato.

Deve darsi atto che non sono mancate in dottrina opinioni favorevoli al mantenimento del divieto posto dall'art. 220 com-

⁽⁴⁾ L'autrice citata fa presente che l'utilizzazione della perizia criminologica prima dell'accertamento della colpevolezza comporta «la creazione di una sorta di pregiudizio nei confronti dell'imputato, il rischio di attribuire eccessiva rilevanza alla personalità del reo e di servirsi nell'indagine personale di parametri giuridici, anticipando così la decisione del magistrato, la possibile formulazione di un giudizio di valore nei confronti dell'individuo».

ma 2 c.p.p. (CORDERO, 1986: 347)⁽⁵⁾ (PANNAIM-ALBINO-PANNAIM, 1989: 851)⁽⁶⁾. Deve però rilevarsi che ben più numerosi in dottrina sembrano essere gli autori che, riconosciuta ormai piena dignità di scienza comportamentale alla criminologia, ritengono opportuno estendere l'utilizzabilità dello strumento della perizia criminologica anche in fase di cognizione (PISAPIA, 1980; CORSARO-PIRRONE, 1980; CANEPA, 1981; GALLIANI-CIPOLLI-LUBERTO, 1982; MANTOVANI, 1984: 518)⁽⁷⁾. Ciò anche in considerazione del fatto che i diritti processuali dell'imputato potrebbero ritenersi sufficientemente tutelati raccomandando al giudice e al perito le opportune cautele per prevenire ed impedire l'utilizzazione delle indagini peritali contro l'imputato ai fini del giudizio sulla commissione del fatto, con le dovute cautele nella nomina del perito e le concrete garanzie di professionalità dei singoli esperti, attraverso un'accorta disciplina della tenuta degli albi dai quali attingere periti e consulenti (FORTUNA, 1991).

Secondo attenta dottrina la perizia criminologica è in effetti necessaria «perché la personalità manifestata nel delitto è il risultato delle condizioni morfologiche, funzionali, psichiche ed ambientali del delinquente e, pertanto, il concetto di "personalità criminale" richiede un bagaglio di conoscenze biologiche, psicologiche e sociologiche strettamente compenstrate che solo un perito può possedere» (CORSARO-PIRRONE, 1980)⁽⁸⁾.

Del resto l'importanza dell'indagine psicologica nel processo penale emerge già in sede di valutazioni ex art. 133

⁽⁵⁾ L'Autore citato osserva: «Qualcuno depreca tali limiti (ex art. 314 comma 2) imputandoli a fobie antiscientiste, nonché alla mitologia del giudice onnisciente, ma, tutto sommato, risultano alquanto ragionevoli; più che in una gratuita avversione curialesca alla scienza il pericolo sta nel bacchanale dei soidisants scienziati; pullulano psicoterapeuti, maghi dell'anima, giurie e simili caldei, Dio sa cosa capiterebbe quando fosse ammessa una expertise criminologica».

⁽⁶⁾ Gli Autori citati prospettano il timore che la perizia criminologica finisca per introdurre una giustizia non "del fatto", ma dell'"essere stato", sulla base dell'accertamento della capacità a delinquere, o del "poter essere", sulla base dell'accertamento della pericolosità sociale.

⁽⁷⁾ L'ultimo Autore citato si mostra possibilista nei confronti della perizia criminologica sull'imputato, purché l'adozione di essa venga accompagnata dalla formulazione di parametri di riferimento comuni ai diversi cultori delle scienze criminologiche.

⁽⁸⁾ Gli Autori citati sostengono che «ormai gran parte della dottrina ritiene indispensabile l'indagine della personalità per la commisurazione della pena, per determinare la prognosi di pericolosità, per l'applicazione dei benefici di legge, per l'individualizzazione del trattamento penitenziario e post-penitenziario».

c.p. che sottolinea la peculiare importanza di caratteristiche individuali quali il carattere del reo, la condotta abituale e le condizioni vita individuale, familiare e sociale in cui egli versa. L'affiancare una perizia criminologica alla perizia psichiatrica consentirebbe di trarre maggiori informazioni circa la personalità e la pericolosità del soggetto, informazioni che, sommandosi alle valutazioni proprie della perizia psichiatrica riguardanti l'imputabilità ed il comportamento antisociale psicopatologico, permetterebbero una migliore valutazione del reato commesso e della pena da assegnare per l'imputato, cosa che allo stato della normativa è concesso solo ai fini dell'esecuzione in concreto della pena e della misura di sicurezza.

A proposito dell'art. 220 comma 2 c.p.p. è stato osservato, fin dal momento dell'entrata in vigore del nuovo codice, che l'inciso «salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione», aprendo le porte dell'utilizzabilità della perizia sulla pericolosità del soggetto in sede esecutiva, conferisce al magistrato di sorveglianza un insostituibile strumento tecnico di verifica; «ciò non toglie che persistendo il divieto di perizia di cui all'art. 314 comma 2 c.p.p. abrogato il giudice di cognizione si trovi, anche nel nuovo codice, sfornito degli strumenti idonei ad indagare sulla pericolosità del soggetto. Le conseguenze non sono di poco conto: è più che probabile che il magistrato di sorveglianza si troverà in futuro a dover essere "giudice di appello" (peraltro più attendibile) rispetto alla pronuncia sulla pericolosità da parte del giudice di cognizione; il tutto con inevitabili spese di tempo e di energie ed a scapito della filosofia del nuovo c.p.p. improntata sulla dinamicità ed economicità del processo in tutte le sue fasi e dunque anche in quella di applicazione ed esecuzione della misura di sicurezza» (TADDEUCCI SASSOLINI, 1989).

Autorevole dottrina afferma l'utilità della perizia psicologica «per non lasciare il giudizio di pericolosità dei soggetti imputabili all'intuizionismo e soggettivismo del giudice», pur evidenziando il pericolo di «persistenti carenze e limiti delle scienze dell'uomo nei giudizi criminogenetici e predittivi, l'impreparazione di certe nuove leve di cultori e la non disponibilità di strutture e mezzi necessari per tali giudizi» (MANTOVANI, 1992: 670).

Per superare gli inconvenienti sopra esaminati in tema di perizia sulla personalità dell'imputato è stata proposta l'adozione di un sistema processuale "bifasico" nel quale la prima fase dovrebbe essere riservata all'accertamento della commissione del fatto reato e della responsabilità dell'imputato,

mentre nella seconda si dovrebbe procedere a tutti gli accertamenti funzionali alla scelta del trattamento sanzionatorio individualizzato da applicare all'autore del fatto. La perizia criminologica potrebbe essere effettuata in questa seconda fase, nella quale potrebbe legittimamente prevedersi che l'imputato non sia più coperto dalla presunzione di innocenza (PISAPIA, 1980; GIANNITI, 1976; BANDINI, 1988).

Qualcosa di simile era stato tentato nel progetto di codice di procedura penale del 1978, ove tale processo bifasico non poteva essere attuato pienamente in quanto una tale bipartizione del giudizio non era prevista dalla legge-delega, ma in cui si prevedeva la possibilità di sospendere la decisione finale con ordinanza in attesa dell'esito della perizia criminologica.

Gian Domenico Pisapia auspicava, *de jure condito*, un rinvio della valutazione della personalità dell'imputato ad un momento successivo all'accertamento del fatto, della sua obiettiva illiceità penale e della sua attribuzione all'imputato. Auspicava altresì che tale collocazione venisse riservata anche all'esame psichiatrico del soggetto, non vedendosi la ragione per cui si dovrebbe pervenire ad un proscioglimento per infermità mentale dell'imputato se questi non abbia commesso il fatto che gli è attribuito: «l'accertamento preventivo che il fatto sia pienamente rilevante e che sia stato commesso dall'imputato si impone, a nostro giudizio, prima di procedere ad un esame approfondito della pericolosità, non solo sotto il profilo criminologico, ma anche sotto quello psicologico e psichiatrico: proprio per non sottoporre ad una inutile e grave violazione della libertà fisica e morale una persona non colpevole» (PISAPIA, 1980; CORSARO-PIRRONE, 1980)⁽⁹⁾.

Si eviterebbero così non solo l'espletamento di perizie che potrebbero poi dimostrarsi superflue, ma soprattutto quelle introspezioni lesive della personalità morale che potrebbero essere viziate perfino da illegittimità costituzionale se condotte nei confronti di una persona di cui non sia ancora stata accertata la colpevolezza: «solo così l'esame della personalità potrebbe diventare veramente unitario e globale, prendendo realisticamente atto della stretta interdipendenza tra i vari

⁽⁹⁾ Gli Autori citati affermano: «a nostro avviso il momento dell'indagine sulla personalità deve essere sempre successivo a quello dell'accertamento della responsabilità penale. Il giudizio sulla personalità, infatti, richiede tempo e cognizioni specialistiche e deve essere successivo al giudizio sulla reità, onde evitare che i precedenti influiscano sul riconoscimento o il disconoscimento della responsabilità per il fatto imputato».

aspetti della personalità e della difficoltà, per non dire dell'impossibilità, di stabilire dei precisi confini tra aspetti psicologici, psichiatrici e criminologici» (PISAPIA, 1980)⁽¹⁰⁾.

Infine ulteriori difficoltà riscontrate nella prassi relativa all'esecuzione della perizia criminologica sono inerenti all'esercizio del diritto alla difesa ed alla necessaria assistenza di consulenti di parte che dovrebbero confrontarsi su elementi di difficile oggettivazione: «i criteri di valutazione della personalità sono infatti estremamente soggettivi, i risultati sono difficilmente interpretabili e non appare chiaro come possa essere organizzata una difesa tecnica in questo settore» (BANDINI-GATTI, 1988).

Il vigente codice di procedura penale prevede all'art. 233 l'ammissibilità di una «consulenza tecnica fuori dai casi di perizia». In dottrina ci si è posti il problema se il divieto stabilito dall'art. 220 comma 2 c.p.p. debba essere riferito anche all'ipotesi di consulenza tecnica di parte o se invece sia ammissibile una consulenza tecnica criminologica sempre a fini diversi dal giudizio sulla responsabilità.

Per il previgente codice di procedura infatti la consulenza tecnica era accessoria alla perizia, con la conseguenza che era sempre negato accesso al procedimento penale «a consulenze tecniche di parte ed elaborati tecnici stragiudiziali quando non sia stata disposta perizia» (Cassaz. 15/02/73) e che il giudice non doveva «acquisire agli atti o tenere conto di elaborati stragiudiziali preparati dalle parti» (Cassaz. 11/12/69, 08/03/71, 10/05/73, 17/12/73).

Anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito la giurisprudenza di merito sembra aver continuato a negare l'ammissibilità delle consulenze tecniche criminologiche (Trib. Teramo 30/4/90, Trib. Milano 5/11/90) facendone derivare l'inammissibilità dal divieto previsto ex art. 220 comma 2 c.p.p. Tuttavia tale argomentazione, in forza della quale alla consulenza tecnica dovrebbero estendersi in via analogica gli stessi limiti e divieti posti alla perizia, non convince. Dalla lettera dell'art. 233 c.p.p. «quando non è stata disposta una perizia» non sembra possa desumersi che la consulenza tecnica sia ammissibile solo nei casi in cui alla perizia, pur astrattamente possibile, non si

⁽¹⁰⁾ L'Autore citato afferma anche che è da considerare improprio l'uso dell'etichetta di "perizia" nei confronti dell'indagine sulla pericolosità, in quanto si tratterebbe di «esami che non sono e non devono diventare né mezzi di prova, né mezzi di valutazione della prova, come invece è per le valutazioni medico-legali ai fini del giudizio sulla responsabilità».

sia dato corso o perché le parti non l'hanno richiesta o perché il giudice non la ha ammessa (PONTI, 1992)⁽¹¹⁾.

Deve rilevarsi che nella legge-delega del 1987 n. 81 non vi era direttiva alcuna dalla quale potessero dedursi particolari limiti al riguardo, tanto che nel progetto preliminare di codice di procedura penale del 1988 non era previsto nemmeno il divieto di cui all'attuale art. 220 comma 2 c.p.p.⁽¹²⁾.

D'altra parte la possibilità per le parti di procedere allo svolgimento di una consulenza tecnica criminologica rientra nell'ambito dell'oggetto del diritto alla prova così come delineato dagli artt. 187 e 190 c.p.p. infatti con essa le parti tendono a fornire al giudice elementi utili per l'accertamento dei fatti indicati nell'art. 187 (per esempio la pericolosità dell'imputato o la determinazione della pena secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.). È invece l'art. 220 comma 2 c.p.p. che, ponendo «una limitazione al generale diritto alla prova ... risulta essere, di conseguenza, una norma "eccezionale" ... ne consegue che l'inammissibilità, a norma dell'art. 14 preleggi, di una interpretazione analogica del divieto posto dall'art. 220 comma 2 c.p.p. alla consulenza tecnica criminologica», dovendosi quindi concludere per l'ammissibilità della stessa (PONTI, 1992).

Non convince nemmeno l'argomento, usato da chi ritiene inammissibile la consulenza tecnica criminologica fuori dei casi di perizia, secondo il quale il giudice, stante il divieto posto dall'art. 220 comma 2 c.p.p., non potrebbe approfondire o verificare con una perizia disposta d'ufficio il contenuto della consulenza stessa o delle dichiarazioni rese in sede di esame dal consulente: tale argomento «sembra il frutto di una visione ancora interdipendente tra perizia e consulenza tecnica, quando invece è proprio una peculiarità del nuovo codice l'aver valorizzato la consulenza tecnica quale autonomo mezzo di prova rispetto alla perizia» (PONTI, 1992).

⁽¹¹⁾ L'Autore citato fa notare come la lettera della norma ed anche la rubrica sembrano indicare proprio che la consulenza tecnica è ammissibile anche nei casi in cui non lo è la perizia: «appare azzardato far discendere un divieto probatorio da un inciso di per sé equivoco ed il cui unico scopo è di rendere ammissibile una consulenza tecnica a prescindere dallo svolgimento di una perizia».

⁽¹²⁾ Parere della Corte di Cassazione al Progetto Preliminare di codice di procedura penale, pag. 30: «In difetto di una norma analoga al vigente art. 314 comma 2 tale perizia sarà ammissibile e ad essa, probabilmente, sarà fatto frequente ricorso al fine di verificare la pericolosità sociale del soggetto, il cui accertamento è presupposto indispensabile per ordinare, nei casi consentiti, una misura di sicurezza personale».

Non sembra quindi che le ragioni che hanno indotto a vietare la perizia criminologica sull'imputato debbano valere anche nei confronti della consulenza tecnica criminologica: del resto lo svolgimento di quest'ultima, diversamente dalla perizia, presuppone necessariamente il consenso dell'imputato, anche ove venga richiesta da una parte diversa.

Anche il problema dell'individuazione dei soggetti ai quali affidare lo svolgimento dell'indagine tecnica non si pone in relazione a tale mezzo di prova, essendo evidente che sarà onere del difensore affidare l'incarico a persone professionalmente qualificate, pena la scarsa attendibilità di quanto esposto dal consulente tecnico.

Ma l'argomento di maggior rilievo in favore della tesi dell'ammissibilità della consulenza tecnica criminologica è dato dal fatto che, in molti casi, essa potrebbe costituire l'unico strumento a disposizione delle parti per vagliare ed eventualmente confutare, con l'apporto di un contributo tecnico, le risultanze emerse dall'eventuale acquisizione e valutazione della documentazione di provenienza extraprocessuale ai sensi dell'art. 236 c.p.p., quali i certificati del casellario giudiziale, le sentenze irrevocabili, la documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale, presso gli enti pubblici, presso gli uffici di sorveglianza, etc. Tale norma rende infatti possibile l'acquisizione al processo, senza realizzare un effettivo contraddittorio, di tutta una serie di accertamenti molto meno rigorosi di quelli che si sarebbero potuti svolgere mediante consulenza criminologica e che comunque ineriscono al delicato tema della valutazione della personalità dell'imputato.

BIBLIOGRAFIA

BANDINI T. (1988): «*Il contributo del clinico al dibattito sulla psichiatria e sull'O.P.G.*», in DE LEONARDIS O. (A cura di) «*Curare e punire*», Unicopli.

BANDINI T., GATTI U. (1988): «*Perizia psichiatrica e perizia criminologica: riflessioni sul ruolo del perito nell'ambito del processo penale*», in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 321.

BISIO B. (1997) «*Psiche e diritto penale*», Bulzoni.

CALABRIA A. (1990): «*Sul problema dell'accertamento della pericolosità sociale*», in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 762.

CANEPA G. (1981): «*La perizia sulla personalità dell'imputato, problemi criminologici e medico-legali*», in *Rassegna di Criminologia*, 23.

CARNEVALE A., MENNA R., COLAGRECO A. (1995): «*La perizia criminologica nel processo penale: dal codice del '30 ai giorni nostri*», in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 371.

- CORDERO F. (1986): «Guida alla procedura penale», UTET.
- CORSARO D., PIRRONE V. (1980): «L'indagine della personalità nel nuovo processo penale», in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 67.
- DE FAZIO F. (1981): «Medicina legale, psichiatria forense e criminologia clinica in rapporto agli sviluppi del processo penale», in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 363.
- DE FAZIO F., LUBERTO S., GALLIANI I. (1982): «La perizia criminologica e la valutazione della pericolosità: l'approccio medico-legale», in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 56.
- FORTUNA E. (1991): «La pericolosità sociale del malato di mente nella prospettiva del nuovo processo penale», in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 411.
- GALLIANI I., CIPOLLI C., LUBERTO S. (1982): «La perizia criminologica e la valutazione della pericolosità: l'approccio medico-legale», in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 902.
- GIANNITI F. (1976): «Il problema della divisione del processo penale in due fasi», in *Giustizia Penale*, I, 161.
- MANTOVANI F. (1984): «Il problema della criminalità», Cedam.
- MANTOVANI F. (1992): «Diritto penale», Cedam.
- PANNAIM B., ALBINO M., PANNAIM M. (1989): «La perizia sulla personalità del reo: evoluzione dottrinarie e normativa: prospettive nel c.p.p. 1988», in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 851.
- PARADISO P. (1980): «Spunti per una riflessione sulla perizia criminologica», in *Rivista di Polizia*, 824.
- PISAPIA G. D. (1980): «La perizia criminologica e le sue prospettive di realizzazione», in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 1015.
- PONTI G. (1992): «La consulenza tecnica criminologica», in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 857.
- TADDEUCCI SASSOLINI M. (1989): «L'art. 31 L. n. 663/1986 e la pericolosità sociale: brevi note sull'abolizione del sistema presuntivo», in *Cassazione Penale*, II, 1473.

RIASSUNTO

L'Autore ripercorre il dibattito sviluppatosi in Italia circa l'atteggiamento assunto dal legislatore in tema di ammissibilità della perizia criminologica nelle varie fasi del processo penale, analizzando in particolare le soluzioni prospettate nei progetti di riforma del codice di procedura penale nonché sulla ammissibilità della consulenza tecnica criminologica sull'imputato fuori dai casi di perizia.

SUMMARY

The Author recalls the debate developed in Italy about attitudes that legislator assumed about admissibility of criminological expertise in different phases of the criminal trial and he analyses solutions proposed into the reform projects of code of criminal procedure and about the admissibility of criminological expertise asked by defendant without expertise asked by judge.

RÉSUMÉ

L'Auteur retrace le débat qui a été développé en Italie sur l'attitude tenue par le législateur sur le thème de l'admissibilité de l'expertise criminologique dans les différentes phases du procès criminel, en analysant en particulier les solutions proposées dans les projets de réforme du code de procédure criminelle et sur l'admissibilité aussi du conseil technique criminologique sur l'accusé lorsque le juge n'a pas disposé l'expertise.